

**Ordinanza del DFF
concernente l'importazione esente dall'imposta di beni
in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare
d'imposta è irrilevante**

del 4 aprile 2007 (Stato 1° maggio 2007)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 74 capoverso 1 numero 1 della legge del 2 settembre 1999¹ sull'IVA,
ordina:

Art. 1 Esenzione dall'imposta

Sono esenti dall'imposta sull'importazione:

- a. i regali spediti da persone private domiciliate all'estero a persone private domiciliate in Svizzera sino a un valore di 100 franchi per invio, fatti salvi i manufatti di tabacco e le bevande alcoliche;
- b. i beni che secondo gli articoli 63–67 dell'ordinanza del 1° novembre 2006² sulle dogane sono ammessi in franchigia di dazio;
- c. i beni il cui importo d'imposta, per ogni decisione d'imposizione, non supera 5 franchi.

Art. 2 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 20 giugno 2000³ concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

RU 2007 1797

¹ RS 641.20

² RS 631.01

³ [RU 2000 2143, 2002 335 art. 3]

